



***TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
E RESPONSABILITA'
GENITORIALE***

**Convegno di
studio**

**L'Avvocato nella
giurisdizione**

10-11 ottobre 2019

Responsabilita' genitoriale

Modificati da:

1. L. n. 219/2012
2. D. Lgs. n. 154/2013

NOME E SIGNIFICATO

Il legislatore ha ommesso VOLONTARIAMENTE di dare una definizione specifica per renderla idonea alle eventuali future evoluzioni.

Concetto che ricomprende anche la componente economica rappresentata dall'obbligo di mantenimento dei figli.

i diritti e doveri del figlio si sostanziano: "...nell'essere mantenuto educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni...di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti e di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

La nozione di responsabilità genitoriale in sostituzione di potestà, è stata attuata "in considerazione dell'evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli"

Modi di acquisto

A) FIGLI MATRIMONIALI

I genitori acquistano la responsabilità al momento della nascita.

B) FIGLI NON MATRIMONIALI

I genitori acquistano la responsabilità al momento del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale.

C) FIGLI ADOTTIVI

I genitori acquistano la responsabilità al perfezionamento dell'adozione.

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA':

1. Ciascun genitore è dotato di identici poteri;
2. Genitori separati, divorziati o dal matrimonio annullato la esercitano entrambi pienamente se l'affido è condiviso;
3. Se l'affido è esclusivo o monogenitoriale l'affidatario la esercita esclusivamente, fatte salve le decisioni di maggiore interesse.
4. Anche il non affidatario mantiene la titolarità della responsabilità pur non esercitandola.

Forme di abuso della responsabilita' genitoriale



- A) In alcuni casi è la legge penale che stabilisce che alla condanna per alcuni reati segua la sanzione accessoria della decadenza,
- B) La pronuncia di decadenza potrebbe essere pronunciata anche in presenza di una condotta cui non è seguita una condanna,
- C) Nel caso di violenze fisiche e maltrattamenti a danno di minori.
- D) Condotte omissive penalmente rilevanti,
- E) Tutte le altre condotte che integrino un grave pregiudizio per il minore
- E) Abusi o maltrattamenti psicologici
- F) Omissioni di natura economica,
- G) La Giurisprudenza l'ammette anche in presenza di inidoneità, incapacità o inettitudine del genitore attesa la natura non sanzionatoria del rimedio.

Natura e conseguenze della decadenza

NON E' RIMEDIO
SANZIONATORIO

ART. 332 CC
PERMETTE
LA REVOCA
DELLA
DECADENZA

La decadenza tutela il minore e indirettamente il suo rapporto con il genitore.

Prescinde dall'elemento soggettivo e non è definitiva

CONSEGUENZE:
Il genitore decaduto non può essere affidatario del minore; Permane il suo obbligo di concorrere al mantenimento del figlio dal momento che non è un concetto che rientra in quello di responsabilità genitoriale.

Affidamento, evoluzione e concetto di bigenitorialita'

Si individuano tre fasi storiche

1. Riforma del 1975: prevede l'affidamento ad un unico genitore con diritto di custodia ed esercizio esclusivo di tutti i poteri. L'unico obbligo è di concordare le decisioni importanti con l'altro genitore.

2. Legge n. 74/1987: introduce l'affidamento alternato o congiunto. Quest'ultimo ha dato adito a problemi interpretativi.

3. La rivoluzione epocale è stata introdotta con la riforma attuata dalla legge n.54/2006 che ha realizzato una vera e propria risistemazione dei principi in tema di affidamento dei figli introducendo il concetto di affidamento condiviso fondato sulla tutela della bigenitorialità e spostando il centro di interessi non più focalizzato sul genitore monoaffidatario ma sul minore.

**CRITERIO GUIDA PER IL GIUDICE
E CRITERIO DI SALVAGUARDIA**

Affidamento esclusivo

Disciplinato dall'art. 337 quater cc, esso è istituito residuale, lasciato alla valutazione del giudice anche in via ufficiosa purché motivata, fondato sulla circostanza che l'affidamento dell'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.

Viene concesso a causa di una grave incapacità genitoriale dovuta a:

- **Disinteresse materiale o morale protratto;**
- **Difficoltà di relazione con uno dei genitori da parte del minore;**
- **Incapacità di controllo dell'impulsività del genitore;**
- **Dipendenza da alcol o stupefacenti;**
- **Violenza contro l'altro genitore**
- **Etc...**

Non viene concesso:

- **In caso di relazione omosessuale di un genitore;**
- **Per la fede religiosa;**
- **In caso di distanza tra i luoghi di residenza;**
- **Conflittualità genitoriale;**
- **Etc..**

**NON ESCLUDE CHE LE DECISIONI
DI MAGGIOR INTERESSE DEL
MINORE SIANO ADOTTATE
CONGIUNTAMENTE**

Affidamento super esclusivo

ISTITUTO DI CREAZIONE
GIURISPRUDENZIALE

Trova un addentellato normativo nella previsione di cui all'art.337 quater cc nel "salva diversa disposizione del giudice" e cioè il genitore affidatario esclusivo a cui viene riconosciuto l'esercizio della responsabilità genitoriale può ottenere un completo ampliamento dei suoi poteri escludendo il genitore non affidatario dalla partecipazione alle scelte di maggior interesse del figlio.

In questo caso la decisione del giudice deve essere a maggior ragione motivata e tale scelta effettuata secondo il criterio del best interest of the child, può essere disposta anche d'ufficio, sottendendo interessi di natura pubblicistica.

QUANDO IL TRIBUNALE NE HA FATTO APPLICAZIONE?

1. In presenza di totale disinteresse morale e materiale del genitore non affidatario;
2. in presenza di evidente incapacità genitoriale pregiudizievole per il figlio quando anche da un punto di vista pratico lasciare tali poteri allo stesso avrebbe impedito una crescita equilibrata al minore, con ipotesi di paralisi genitoriale.

Affidamento ai Servizi Sociali

Affidamento ai Servizi sociali disposto dal Tribunale Ordinario nei procedimenti di separazione divorzio e figli non matrimoniali, in forza di una interpretazione estensiva della normativa istitutiva del Tribunale dei Minorenni.

Viene disposto dal Tribunale sulla base della CTU come *extrema ratio*, laddove emergano comprovate e reciproche incapacità dei coniugi nell'affidamento del minore.

CONSEGUENZE

- Collocazione del minore presso uno dei genitori; solo eccezionalmente presso la struttura.
- I genitori conservano la titolarità e l'esercizio della responsabilità, ma con restrizioni;
- Sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni impartite dai Servizi Sociali in relazione all'amministrazione ordinaria. Quelle di straordinaria sono decise di concerto coi genitori. In caso di disaccordo va adito il GT.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO: collocazione del minore, progetti e programma di sostegno. **NON** viene indicato un termine, ma la misura è temporanea per definizione.

Affidamento familiare

L'ambito di applicazione si ricava dall'art.337 bis in presenza di separazione, divorzio, nullità, annullamento del matrimonio, figli non matrimoniali e in caso di *“temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori”*.

Se possibile si tratterà di parenti del minore, meglio se già di fatto coinvolti nell'allevamento e nella crescita dello stesso, la collocazione di norma viene disposta presso uno od entrambi i genitori che conservano l'obbligo al mantenimento come nel caso dell'affidamento ai Servizi sociali.

Collocazione in struttura

Estrema ratio connotata da un affidamento ai servizi o da un affidamento monogenitoriale dove per specifiche ragioni non pare opportuno collocare il minore presso il genitore affidatario.

E' successo in presenza di una accertata alienazione parentale ove il conflitto di lealtà che il minore aveva manifestato a favore del genitore alienante impediva una collocazione immediata presso il genitore ritenuto idoneo ma non in grado di avere fin da subito il figlio presso di sè.

E' evidente che tali decisioni presentano difficoltà a volte insormontabili sotto il profilo attuativo.

Casi particolare decisi dal Tribunale di Treviso e conclusioni

Raccolta dati in occasione di richiesta di
monitoraggio da parte del Ministero della
Giustizia

Nel periodo 2018 e primo semestre 2019 si sono verificati 3 affidamenti ai S.S. con collocamento dei minori in struttura.

Nel periodo monitorato sono stati dichiarati esecutivi dal Giudice Tutelare ex art.4 comma I L.n.184/1983, 38 affidamenti familiari nell'anno 2018 e 17 nel primo semestre 2019, dato particolarmente indicativo di come anche il panorama della crisi della famiglia abbia subito radicali modifiche, rendendo **sempre più necessario un serio ed articolato intervento normativo del legislatore.**



Grazie per l'attenzione!